

Oggetto: *...l'assegno unico universale.*

categorie interessate: tutte

La legge sull'assegno unico universale istituisce un assegno mensile concesso progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a decorrere dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni, nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro, il cui ammontare è modulato sulla base della condizione economica del nucleo, come individuata attraverso l'indicatore ISEE.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE	
PREMESSA	<p>La legge 1° aprile 2021 n. 46, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06.04.2021, delega il Governo a riordinare e potenziare il quadro delle misure destinate a favorire la natalità e il sostegno della genitorialità, con particolare riguardo ai nuclei familiari con figli a carico.</p> <p>Si tratta in sostanza di una legge delega con la quale viene istituito l'assegno unico e universale, in vigore dal 1° luglio 2021, dettandone i principi generali e rinviano ai D. Lgs. attuativi di prossima emanazione la definizione della relativa disciplina.</p> <p>Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili. A tale fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>L'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa.</p> <p>Si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli¹ che abbiano un reddito non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 4.000 €,◆ ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni <p>Devono però essere rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;◆ essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;◆ essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;◆ essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale <p>L'assegno è riconosciuto con cadenza mensile per ciascun figlio minore a carico, nonché per ogni nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza.</p>

¹ in base all'articolo 12, comma 2, del Tuir

AMMONTARE	<p>L'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.</p>								
	ALTRE PRESTAZIONI CONCESSE								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Prestazioni sociali</td> <td>Ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno in esame, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento.</td> </tr> <tr> <td>Prestazioni nei confronti dei soggetti disabili</td> <td>In ogni caso, l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali (previsti da altre norme) in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo dello stesso (lettera e) citata). In base ad un altro principio di delega, l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro.</td> </tr> <tr> <td>Compatibilità con sussidi comunali e regionali</td> <td>L'assegno è, inoltre, pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali.</td> </tr> <tr> <td>Compatibilità con reddito di cittadinanza</td> <td>L'assegno è pienamente compatibile con l'istituto del Reddito di cittadinanza (e della Pensione di cittadinanza); tuttavia, la medesima norma di delega prevede che, nella determinazione dell'ammontare complessivo dell'assegno e del beneficio economico del Reddito di cittadinanza, si tenga eventualmente conto della quota di quest'ultimo relativa ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.</td> </tr> </table>	Prestazioni sociali	Ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno in esame, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento.	Prestazioni nei confronti dei soggetti disabili	In ogni caso, l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali (previsti da altre norme) in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo dello stesso (lettera e) citata). In base ad un altro principio di delega, l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro.	Compatibilità con sussidi comunali e regionali	L'assegno è, inoltre, pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali.	Compatibilità con reddito di cittadinanza	L'assegno è pienamente compatibile con l'istituto del Reddito di cittadinanza (e della Pensione di cittadinanza); tuttavia, la medesima norma di delega prevede che, nella determinazione dell'ammontare complessivo dell'assegno e del beneficio economico del Reddito di cittadinanza, si tenga eventualmente conto della quota di quest'ultimo relativa ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.
	Prestazioni sociali	Ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno in esame, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento.							
	Prestazioni nei confronti dei soggetti disabili	In ogni caso, l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali (previsti da altre norme) in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo dello stesso (lettera e) citata). In base ad un altro principio di delega, l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro.							
Compatibilità con sussidi comunali e regionali	L'assegno è, inoltre, pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali.								
Compatibilità con reddito di cittadinanza	L'assegno è pienamente compatibile con l'istituto del Reddito di cittadinanza (e della Pensione di cittadinanza); tuttavia, la medesima norma di delega prevede che, nella determinazione dell'ammontare complessivo dell'assegno e del beneficio economico del Reddito di cittadinanza, si tenga eventualmente conto della quota di quest'ultimo relativa ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.								
<p>L'assegno è riconosciuto, per un importo inferiore rispetto a quello spettante per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia.</p> <p>L'assegno per i suddetti maggiorenni (avente anch'esso cadenza mensile) è subordinato al possesso, da parte del figlio maggiorenne medesimo, di almeno uno tra i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea; ◆ svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale; ◆ registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolgimento del servizio civile universale. <p>Viene riconosciuto un importo maggiorato rispetto alla misura ordinaria in favore delle madri di età inferiore a ventuno anni.</p>									
MAGGIORAZIONE PER FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP									
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>È riconosciuta una maggiorazione dell'assegno rispetto alle misure ordinarie secondo un'aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenni o maggiorenne e di età inferiore a ventuno anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.</td> </tr> </table>	È riconosciuta una maggiorazione dell'assegno rispetto alle misure ordinarie secondo un'aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenni o maggiorenne e di età inferiore a ventuno anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.							
È riconosciuta una maggiorazione dell'assegno rispetto alle misure ordinarie secondo un'aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenni o maggiorenne e di età inferiore a ventuno anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.									
MODALITÀ DI EROGAZIONE	<p>L'assegno è concesso nella forma di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ credito d'imposta 								

	<p>♦ ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro.</p> <p>Tuttavia, per il caso suddetto in cui il nucleo familiare sia titolare di Reddito di cittadinanza, o di Pensione di cittadinanza, si prevede che l'assegno sia corrisposto congiuntamente ad esso, con le modalità di erogazione del beneficio economico relativo al medesimo Reddito o Pensione.</p> <p> L'assegno è riconosciuto con cadenza mensile per ciascun figlio minore a carico, nonché per ogni nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Si prevede inoltre che per i figli successivi al secondo l'importo dell'assegno sia maggiorato.</p> <p>Si ricorda che il beneficio economico relativo al Reddito (o Pensione) di cittadinanza è erogato tramite la carta elettronica Rdc; la disciplina prevede altresì che la Pensione di cittadinanza possa essere erogata mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni, demandando le modalità di attuazione di tale possibilità ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (tali modalità non sono state ancora definite).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p align="center">RIPARTIZIONE TRA I GENITORI</p> <p>L'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.</p> </div> <p>È prevista l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno in esame.</p> <p>Dall'istituzione e dal funzionamento di tale organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati</p> <p>Sono confermati i benefici e le prestazioni vigenti relativi al coniuge a carico e agli altri familiari a carico, diversi dai figli (Assegni familiari per coniuge, o anche altri familiari quali nipoti, fratelli, sorelle).</p>				
<p>AGEVOLAZIONI ABROGATE</p>	<p>L'istituto comporta il graduale superamento o la soppressione delle seguenti misure.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori</td> <td style="padding: 5px;">Nel 2020 la misura massima di tale assegno è stata pari a 145,14 € mensili (per tredici mensilità). Il beneficio è riconosciuto nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare, in cui siano presenti, come detto, almeno tre figli minori, non sia superiore ad una determinata soglia (quest'ultima, per i nuclei con cinque componenti, è pari a 8.788,99 € nel 2020)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Assegno di natalità (c.d. bonus bebè)</td> <td style="padding: 5px;">Tale beneficio (cosiddetto bonus bebè), nella normativa vigente, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato entro il 31 dicembre 2020. In particolare, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020, l'assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e l'importo varia a seconda del valore dell'ISEE del nucleo e del numero di figli. Più in dettaglio, sempre con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020, l'importo complessivo dell'assegno in esame (importo che viene poi suddiviso in quote mensili costanti) è pari a: <ul style="list-style-type: none"> a) 1.920 € qualora il valore dell'ISEE non superi i 7.000 euro annui; b) 1.440 € qualora il valore dell'ISEE sia superiore alla suddetta soglia e non superiore a 40.000 euro; c) 960 € qualora il valore dell'ISEE sia superiore a 40.000 euro; </td> </tr> </table>	Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori	Nel 2020 la misura massima di tale assegno è stata pari a 145,14 € mensili (per tredici mensilità). Il beneficio è riconosciuto nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare, in cui siano presenti, come detto, almeno tre figli minori, non sia superiore ad una determinata soglia (quest'ultima, per i nuclei con cinque componenti, è pari a 8.788,99 € nel 2020)	Assegno di natalità (c.d. bonus bebè)	Tale beneficio (cosiddetto bonus bebè), nella normativa vigente, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato entro il 31 dicembre 2020. In particolare, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020, l'assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e l'importo varia a seconda del valore dell'ISEE del nucleo e del numero di figli. Più in dettaglio, sempre con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020, l'importo complessivo dell'assegno in esame (importo che viene poi suddiviso in quote mensili costanti) è pari a: <ul style="list-style-type: none"> a) 1.920 € qualora il valore dell'ISEE non superi i 7.000 euro annui; b) 1.440 € qualora il valore dell'ISEE sia superiore alla suddetta soglia e non superiore a 40.000 euro; c) 960 € qualora il valore dell'ISEE sia superiore a 40.000 euro;
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori	Nel 2020 la misura massima di tale assegno è stata pari a 145,14 € mensili (per tredici mensilità). Il beneficio è riconosciuto nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare, in cui siano presenti, come detto, almeno tre figli minori, non sia superiore ad una determinata soglia (quest'ultima, per i nuclei con cinque componenti, è pari a 8.788,99 € nel 2020)				
Assegno di natalità (c.d. bonus bebè)	Tale beneficio (cosiddetto bonus bebè), nella normativa vigente, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato entro il 31 dicembre 2020. In particolare, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020, l'assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e l'importo varia a seconda del valore dell'ISEE del nucleo e del numero di figli. Più in dettaglio, sempre con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020, l'importo complessivo dell'assegno in esame (importo che viene poi suddiviso in quote mensili costanti) è pari a: <ul style="list-style-type: none"> a) 1.920 € qualora il valore dell'ISEE non superi i 7.000 euro annui; b) 1.440 € qualora il valore dell'ISEE sia superiore alla suddetta soglia e non superiore a 40.000 euro; c) 960 € qualora il valore dell'ISEE sia superiore a 40.000 euro; 				

		d) in caso di figlio successivo al primo, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.
	Premio alla nascita (Bonus mamma domani)	Il beneficio consiste in un assegno in unica soluzione, pari a 800 € spettante al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
	Fondo di sostegno alla natalità	Fondo rotativo inteso a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari
	Detrazioni IRPEF per i figli a carico	Il diritto e la misura delle detrazioni dall'IRPEF per i figli a carico dipendono dal reddito dei genitori, dal numero dei figli, dall'età e dalle eventuali condizioni di handicap di questi ultimi.
	Assegni per il nucleo familiare	Tali assegni sono riconosciuti, in presenza di determinate condizioni relative al reddito, alla composizione del nucleo familiare o a condizioni di inabilità e con importi variabili, in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS, dei titolari di trattamenti pensionistici o di altre prestazioni economiche previdenziali derivanti dalle suddette attività lavorative.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti